

REGOLAMENTO (CE) N. 62/96 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 1996
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1573/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2928/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1418/76 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'acquisto all'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, di riso Indica o di riso Japonica, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi, nonché ridotto del prezzo all'importazione purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1573/95 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per il riferimento indicato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1573/95 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1573/95 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 5.

ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 17 gennaio 1996, che fissa i dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ecu/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (*)				Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (2)
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (3) (4)	ACP Bangladesh (1) (3) (4)	Basmati India (7) articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95	Basmati Pakistan (8) articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95	
1006 10 21	(9)	150,76			
1006 10 23	(9)	150,76			
1006 10 25	(9)	150,76			
1006 10 27	(9)	150,76			—
1006 10 92	(9)	150,76			
1006 10 94	(9)	150,76			
1006 10 96	(9)	150,76			
1006 10 98	(9)	150,76			—
1006 20 11	235,79	113,56			
1006 20 13	235,79	113,56			
1006 20 15	235,79	113,56			
1006 20 17	358,27	174,80	108,27	308,27	—
1006 20 92	235,79	113,56			
1006 20 94	235,79	113,56			
1006 20 96	235,79	113,56			
1006 20 98	358,27	174,80	108,27	308,27	—
1006 30 21	488,75	229,47			
1006 30 23	488,75	229,47			
1006 30 25	488,75	229,47			
1006 30 27	(9)	290,59			—
1006 30 42	488,75	229,47			
1006 30 44	488,75	229,47			
1006 30 46	488,75	229,47			
1006 30 48	(9)	290,59			—
1006 30 61	488,75	229,47			
1006 30 63	488,75	229,47			
1006 30 65	488,75	229,47			
1006 30 67	(9)	290,59			—
1006 30 92	488,75	229,47			
1006 30 94	488,75	229,47			
1006 30 96	488,75	229,47			
1006 30 98	(9)	290,59			—
1006 40 00	(9)	90,38			

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU n. L 88 del 9. 4. 1991, p. 7).

- (¹) Esclusivamente per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il dazio si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio (GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1), modificato.
- (²) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.
- (³) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana non importato nel quadro del regime del regolamento (CEE) n. 3877/86, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95].
- (⁴) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine del Pakistan, non importato nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86, riduzione di 50 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95].
- (⁵) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t) (¹)	(²)	358,27	611	235,79	488,75	(²)
2. Elementi di calcolo :						
a) Prezzo cif Arag (\$/t)	—	360,93	406,53	520,00	538,98	—
b) Prezzo fob (\$/t)	—	—	—	490,00	508,98	—
c) Noli marittimi (\$/t)	—	—	—	30	30	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) In caso di importazione nel corso del mese successivo a quello della fissazione, queste aliquote del dazio all'importazione sono adattate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma del regolamento (CE) n. 1573/95.

(²) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.